



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO STRATEGICO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL GIAPPONE, DALL'ALTRA, FATTO A TOKYO IL 17 LUGLIO 2018

Art. 35

Lotta contro le droghe illecite

Le parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione e lotta contro le droghe illecite al fine di:

- a) ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite;
- b) prevenire l'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- c) tutelare la salute e il benessere dei cittadini;
- d) smantellare le reti criminali transnazionali coinvolte nel traffico di droga, in particolare per impedirne l'infiltrazione in attività commerciali e finanziarie lecite, anche attraverso gli scambi di informazioni e di migliori pratiche.

Versione in vigore dal 11 agosto 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018
Estremi	Legge 5 agosto 2022, n. 116
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-116-2022/art-35>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it